

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. L 45
17 febbraio 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★ Regolamento (CEE) n. 314/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri	1
★ Regolamento (Euratom) n. 315/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi	2
★ Regolamento (CEE) n. 316/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che stabilisce un dazio anti-dumping sulle catene per biciclette e motociclette, originarie di Taiwan	4
Regolamento (CEE) n. 317/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
Regolamento (CEE) n. 318/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	7
Regolamento (CEE) n. 319/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	9
Regolamento (CEE) n. 320/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	11
Regolamento (CEE) n. 321/77 della Commissione, del 15 febbraio 1977, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere	13
Regolamento (CEE) n. 322/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova	15
Regolamento (CEE) n. 323/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato	17

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

★ Regolamento (CEE) n. 324/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 per quanto riguarda la riduzione del prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere	19
Regolamento (CEE) n. 325/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	20
Regolamento (CEE) n. 326/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	21
Regolamento (CEE) n. 327/77 della Commissione, del 16 febbraio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	23

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

77/153/CECA :

★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1976, relativa all'autorizzazione di accordi di specializzazione e di cooperazione nel settore degli acciai laminati fra le imprese produttrici di acciaio Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH, Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Klöckner-Werke AG, Siegener AG, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Stahlwerke Südwestfalen AG e Theodor Wuppermann GmbH	25
---	----

77/154/CECA :

★ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1976, relativa all'autorizzazione di accordi di specializzazione della produzione di prodotti laminati finiti e terminali e dell'acquisto in comune di minerali di ferro stipulati fra imprese siderurgiche della Germania Sud-occidentale e del Granducato del Lussemburgo . . .	32
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 314/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2453/76 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri⁽⁵⁾, prevede lo

smercio sul mercato italiano, prima del 1° aprile 1977, di determinati quantitativi di carcasse, di quarti compensati e di carni bovine disossate;

considerando che, a motivo delle difficoltà pratiche incontrate in occasione del trasferimento di dette carni, è opportuno sostituire alla data indicata quella del 1° luglio 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2453/76, la data del 1° aprile 1977 è sostituita da quella del 1° luglio 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

(1) Gu n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 315/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3178/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 11/65/Euratom ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1748/76 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha fissato le condizioni in materia di retribuzione e di sicurezza sociale applicabili agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi;

considerando che le modifiche salariali intervenute il 1° luglio 1976 a favore del personale del « Reactor Centrum Nederland » giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 11/65/Euratom a favore degli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio nei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 11/65/Euratom è sostituito, con decorrenza dal 1° luglio 1976, dal seguente allegato:

(in fiorini olandesi)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CLASSE I																
Gruppo 1	2 051	2 138	2 243	2 319	2 405	2 477	2 562	2 650	2 750	2 861	2 995	3 104	—	—	—	—
Gruppo 2	1 759	1 843	1 932	2 024	2 099	2 186	2 275	2 368	2 450	2 524	2 610	2 702	—	—	—	—
Gruppo 3	1 576	1 628	1 695	1 768	1 843	1 916	1 986	2 064	2 135	2 212	2 286	2 361	2 430	2 499	—	—
Gruppo 4	1 410	1 466	1 519	1 580	1 643	1 710	1 779	1 855	1 931	1 997	2 073	2 146	2 230	2 305	—	—
Gruppo 5	1 298	1 343	1 391	1 438	1 485	1 532	1 578	1 628	1 685	1 735	1 808	1 865	1 931	1 986	2 052	2 112
CLASSE II																
Gruppo 1	1 576	1 628	1 695	1 768	1 843	1 916	1 986	2 064	2 135	2 212	2 286	2 361	2 430	2 499	—	—
Gruppo 2	1 410	1 466	1 519	1 580	1 641	1 710	1 779	1 855	1 931	1 997	2 073	2 146	2 230	2 305	—	—
Gruppo 3	1 298	1 343	1 391	1 438	1 485	1 532	1 578	1 628	1 685	1 745	1 808	1 865	1 931	1 986	2 052	2 112
Gruppo 4	1 196	1 243	1 293	1 337	1 387	1 432	1 477	1 519	1 576	1 623	1 673	1 731	1 789	1 855	1 916	1 974

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.⁽⁴⁾ GU n. L 196 del 22. 7. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

REGOLAMENTO (CEE) N. 316/77 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 1977

che stabilisce un dazio anti-dumping sulle catene per biciclette e motociclette, originarie di Taiwan

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il parere del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 459/68,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2757/76⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2888/76⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un dazio anti-dumping provvisorio per le catene per biciclette originarie di Taiwan;

considerando che dall'esame definitivo dei fatti risulta che i motivi che hanno indotto la Commissione ad istituire il predetto dazio anti-dumping provvisorio persistono; che esso dimostra in particolare l'esistenza di un dumping e di conseguente pregiudizio materiale e che la Comunità deve intervenire in difesa dei suoi interessi;

considerando che è quindi necessario imporre definitivamente il dazio anti-dumping già applicato provvisoriamente e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;

considerando tuttavia che, per garantire un trattamento più equo delle importazioni a diversi prezzi, è opportuno che l'importo del dazio sia pari alla differenza tra il valore dichiarato delle merci e il loro valore corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio anti-dumping definitivo per le catene a maglie articolate a rulli, per biciclette e moto-

ciclette, di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondenti al codice Nimex n. 73.29-11, originarie di Taiwan. A tale dazio si applicano le norme in vigore in materia di riscossione di dazi doganali.

L'importo del dazio corrisponde alla differenza tra 1,39 unità di conto europee e il valore dichiarato per chilogrammo netto, in conformità del regolamento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969, concernente la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana delle merci⁽¹⁾. La conversione dell'unità di conto europea in moneta nazionale deve essere fatta secondo i tassi sotto indicati:

Importo in moneta nazionale
per unità di conto europea:

Franco belga e lussemburghese	41,2146
Marco tedesco	2,68649
Fiorino olandese	2,80929
Sterlina inglese	0,667941
Corona danese	6,56755
Franco francese	5,54892
Lira italiana	959,873
Sterlina irlandese	0,667941
Dollaro USA	1,10971.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 2757/76 verranno riscossi definitivamente, purché non superino l'importo dovuto in applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 13. 11. 1976, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 30. 11. 1976, pag. 26.

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 317/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	80,22
10.01 B	Frumento duro	126,46 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	62,48 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	39,54
10.04	Avena	35,20
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	50,82 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	54,54 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	57,96 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽³⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	123,91
11.01 B	Farine di segala	99,05
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	206,61
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	132,81

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 318/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 19. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	1,99
10.02	Segala	0	0	0	3,80
10.03	Orzo	0	0,38	0,38	0,38
10.04	Avena	0	0,76	0,76	6,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,66	2,66	3,42
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,76	0,76	0
10.07 C	Sorgo	0	1,14	1,14	1,90
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,68	0,68	0,68	0,68
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,51	0,51	0,51	0,51
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,59	0,59	0,59	0,59

REGOLAMENTO (CEE) N. 319/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2137/76⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 273/77⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2137/76 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 240 del 19. 9. 1976, pag. 5.

(3) GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi	ACP o PTOM ⁽¹⁾⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	84,84	39,42
	b) a grani lunghi	113,45	63,73
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	106,05	50,03
	b) a grani lunghi	141,81	67,91
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	155,39	67,80
	b) a grani lunghi	238,43	109,35
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	165,49	72,50
	b) a grani lunghi	255,60	117,55
	C. Rotture	59,76	27,38

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

REGOLAMENTO (CEE) N. 320/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2138/76⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 274/77⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 1^o. 9. 1976, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 321/77 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 1977****che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per gli agrumi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1937/74 del 24 luglio 1974⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975, che istituisce un sistema di valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana delle mele e delle pere⁽³⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 8,

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nei regolamenti (CEE) n. 1570/70 e (CEE) n. 1641/75 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposi-

zioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 induce a stabilire i valori medi forfettari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori medi forfettari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1570/70 e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1641/75 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nelle tabelle allegate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU. n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10.

(2) GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25.

(3) GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45.

ALLEGATO

Tabella I: Agrumi

Codice	Designazione delle merci	Livello dei valori medi forfettari/100 kg lordi							
		FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl	£ Sterling
1.	Limoni :								
1.1	— Spagna	814	130,59	52,95	109,38	12,82	19 360	55,35	12,82
1.2	— Tunisia, Marocco, Algeria	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾	— ⁽¹⁾
1.3	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
1.4	— Altri paesi dell'Africa rivieraschi del Mediterraneo	753	120,86	49,00	101,23	11,87	17 918	51,22	11,87
1.5	— USA	876	140,60	57,00	117,77	13,80	20 845	59,59	13,80
1.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Arance dolci :								
2.1	— Paesi rivieraschi del Mediterraneo :								
2.1.1	— Navel (ad eccezione delle Navel sanguigne), Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltesi bionde, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin	805	129,19	52,38	108,21	12,68	19 154	54,76	12,68
2.1.2	— Sanguigne e semi-sanguigne, comprese le Navel sanguigne e Maltesi sanguigne	983	157,67	63,92	132,06	15,48	23 375	66,82	15,48
2.1.3	— Altre varietà	648	103,89	42,12	87,02	10,20	15 403	44,03	10,20
2.2	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
2.3	— USA	1 014	162,57	65,91	136,17	15,96	24 102	68,91	15,96
2.4	— Brasile	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	— Altri paesi	861	138,11	55,99	115,68	13,56	20 475	58,54	13,56
3.	Pompelmi e pomeli :								
3.1	— Tunisia, Marocco, Algeria	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2	— Cipro, Israele, Gaza, Egitto, Turchia	811	130,03	52,72	108,92	12,77	19 278	55,11	12,77
3.3	— Paesi dell'Africa australe	—	—	—	—	—	—	—	—
3.4	— USA	1 189	190,77	77,35	159,79	18,73	28 283	80,86	18,73
3.5	— Altri paesi d'America	1 103	176,97	71,75	148,23	17,38	26 236	75,00	17,38
3.6	— Altri paesi	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Clementine	1 767	283,43	114,92	237,40	27,83	42 020	120,13	27,83
5.	Mandarini, compresi i Wilkings	1 187	190,42	77,20	159,49	18,70	28 230	80,71	18,70
6.	Monreales e mandarini Satsumas	1 066	171,01	69,34	143,24	16,79	25 353	72,48	16,79
7.	Tangerini	1 497	240,09	97,34	201,10	23,58	35 594	101,76	23,58

(1) Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2352/76 del 28 settembre 1976 (GU n. L 267 del 30. 9. 1976).

Tabella II: Mele e pere

8.	Mele :								
8.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
8.2	— Paesi terzi europei	764	—	49,69	102,65	17,42	18 170	51,94	17,42
8.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	—	—	—	26,56	—	—	26,56
9.	Pere :								
9.1	— Paesi dell'emisfero sud	—	—	—	—	—	—	—	—
9.2	— Paesi terzi europei	—	—	—	—	—	—	—	—
9.3	— Paesi dell'emisfero nord diversi da quelli europei	—	— ⁽¹⁾	—	—	— ⁽¹⁾	—	—	— ⁽¹⁾

(1) Il valore medio forfettario per questa posizione è fissato dal regolamento (CEE) n. 2352/76 del 28 settembre 1976 (GU n. L 267 del 30. 9. 1976).

REGOLAMENTO (CEE) N. 322/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73 ⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 ⁽⁴⁾, i prelievi all'importazione

di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 323/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68⁽⁵⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania,

non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70⁽⁷⁾, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72⁽⁸⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono stati aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per il pollame macellato e le metà o i quarti di pollame risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti nell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 753/76 per quanto riguarda la riduzione del prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, in previsione dell'entrata in vigore di una nuova regolamentazione sull'impiego di latte scremato in polvere di ammasso pubblico nell'alimentazione degli animali, l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 276/77⁽⁵⁾, ha istituito un regime transitorio applicabile a decorrere dalla cessazione del regime d'acquisto obbligatorio;

considerando che tale regime prevede la possibilità di utilizzare l'attestato di acquisto e di denaturazione di

cui all'articolo 6 di detto regolamento per ottenere una riduzione del prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere; che detta riduzione è stata fissata a 35 UC/100 kg, onde portare il prezzo del latte scremato in polvere ad un livello comparabile a quello delle altre proteine impiegate nell'alimentazione dei suini e del pollame;

considerando che, dato il considerevole aumento dei prezzi di queste altre proteine, occorre prevedere una riduzione di prezzo inferiore;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 753/76, l'importo di 35 UC/100 kg è sostituito dal seguente: 33 UC/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 753/76, presentate a decorrere dal 28 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 dell'1. 4. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 10. 2. 1977, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 325/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 313/77⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 10. 7. 1976, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1977, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1977 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zuccheri bianchi B. zuccheri greggi	19,78 16,91 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 326/77 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1977****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1713/76 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/77 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1977/1978 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1977 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nel mese di luglio 1976; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1977/1978 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1713/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1977, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 17 febbraio 1977 per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1977/1978.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 febbraio 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 17 febbraio 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,655	3,083
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di febbraio 1977	5,655	3,083
— per il mese di marzo 1977	5,959	3,438
— per il mese di aprile 1977	6,396	2,937
— per il mese di maggio 1977	6,396	2,975
— per il mese di giugno 1977	6,244	—
— per il mese di luglio 1977	4,116	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 327/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1713/76 della Commissione, del 15 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 326/77 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.⁽⁸⁾ Vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 17 febbraio 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	23,739
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di febbraio 1977	23,739
— per il mese di marzo 1977	23,739
— per il mese di aprile 1977	23,302
— per il mese di maggio 1977	23,302
— per il mese di giugno 1977	23,454
— per il mese di luglio 1977	23,454

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	6,54982 FF
1 UC =	7,89407 Dkr
1 UC =	0,769450 £ (GB)
1 UC =	0,769450 £ (Irl)
1 UC =	1 168,98 Lit.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1976

relativa all'autorizzazione di accordi di specializzazione e di cooperazione nel settore degli acciai laminati fra le imprese produttrici di acciaio Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH, Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Klöckner-Werke AG, Siegener AG, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Stahlwerke Südwestfalen AG e Theodor Wuppermann GmbH

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/153/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

viste le domande presentate dalle imprese interessate in data 29 giugno 1976 e 3 dicembre 1976;

I

1. considerando che le seguenti imprese siderurgiche:

- Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH, Breyell (Rötzel),
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach (MH),
- Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum (FKH),
- Klöckner-Werke AG, Duisburg (KW),
- Siegener AG, Siegen (SAG),
- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Peine (P + S),
- Stahlwerke Südwestfalen AG, Siegen (SSW),
- Theodor Wuppermann GmbH, Leverkusen (TW),

hanno chiesto in data 29 giugno 1976, a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, l'autorizzazione della Commissione in ordine agli accordi contenuti in un contratto di specializzazione e di coopera-

zione; che tale contratto è stato modificato e completato il 3 dicembre 1976;

2. considerando che le parti contraenti hanno stipulato l'accordo al fine di:

- esaminare nella più vasta sfera dei contraenti le eventuali possibilità di specializzazione e di cooperazione onde realizzare un miglioramento della produzione e delle capacità competitive;
- migliorare e garantire gli approvvigionamenti di materie prime e prodotti di base;
- garantire gli effetti di razionalizzazione realizzati in passato e adattarli alla nuova situazione;
- favorire l'adeguamento della produzione alle modificazioni congiunturali della domanda;

3. considerando che gli accordi per i quali è stata sollecitata l'autorizzazione prevedono in particolare quanto segue:

- gli accordi riguardano i seguenti prodotti elencati in un allegato al contratto:

Acciaio grezzo;
Semilavorati (ivi compresi lingotti e bramme),
Materiale ferroviario,
Palancole,
Profilati,

- Travi a larghe ali,
Laminati mercantili,
Tondi per cemento armato,
Laminati speciali,
Vergella,
Larghi piatti,
Larghi nastri laminati a caldo,
Nastri,
Lamiere grosse e medie,
Lamiere sottili,
Lamiere magnetiche,
Lamiere zincate ;
- FKH, KW, P + S ricercheranno, in funzione del loro attuale programma produttivo, ogni possibilità di razionalizzazione e di specializzazione ;
 - MH produce lamiere zincate in un impianto situato su un terreno appartenente a P + S ; P + S fornisce a MH le lamiere sottili necessarie all'approvvigionamento di questa linea di galvanizzazione ; MH ha stipulato con P + S un contratto di galvanizzazione per conto di terzi ; MH e P + S hanno convenuto di utilizzare in comune la linea di taglio dell'impianto di galvanizzazione ;
 - FKH e Rötzel hanno convenuto che FKH copra la totalità del fabbisogno di Rötzel per l'approvvigionamento dei suoi laminatoi a nastri ;
 - P + S fornisce a MH i semilavorati in acciaio colato sotto vuoto necessari alla produzione di lamiere magnetiche ;
 - FKH e SAG hanno stipulato che FKH fornirà a SAG le lamiere sottili necessarie all'approvvigionamento della linea di galvanizzazione di SAG ; quest'ultima eseguirà la zincatura delle lamiere sottili per conto di FKH ; FKH rinuncia a costruire un proprio impianto di galvanizzazione ;
 - FKH approvvigiona la linea di colata continua di TW in acciaio grezzo ; FKH esercita tale linea di colata continua per conto di TW ; FKH rifornisce per contratto TW di bramme e billette ; TW ha rinunciato a costruire una propria acciaieria elettrica ;
 - le imprese interessate rinunciano alla produzione dei seguenti prodotti :
 - Rötzel rinuncia a produrre laminati mercantili e vergella,
 - MH rinuncia a laminare larghe bande a caldo, nastri e lamiere grosse e medie,
 - FKH rinuncia alla produzione di lamiere grosse su treno a quarto e di lamiere rivestite,
 - KW rinuncia a laminare travi a larghe ali e palancole e a produrre lamiere rivestite e lamiere magnetiche,
 - SAG rinuncia a laminare lamiere sottili,
 - P + S rinuncia a produrre materiale ferroviario, lamiere magnetiche e lamiere rivestite ;
4. considerando che per raggiungere gli obiettivi di specializzazione per i vari prodotti più sopra indicati le parti contraenti si riservano la possibilità di fissare una compensazione quantitativa o finanziaria qualora importanti modificazioni del mercato o delle condizioni tecniche provochino modificazioni sensibili nelle condizioni di produzione rispetto a quelle esistenti all'atto della stipulazione del contratto ;
 5. considerando che se la Commissione delle Comunità europee dovesse fissare per determinati periodi, ai termini dell'articolo 46, orientamenti di fornitura dettagliati per imprese, gruppi di imprese o raggruppamenti di imprese e attribuire alle imprese interessate una cifra globale orientativa, le parti contraenti procederebbero durante tali periodi a una ripartizione degli ordinativi e ad un coordinamento delle vendite sulla base dei quantitativi indicati ;
 6. considerando che le parti contraenti intendono coordinare i loro interessi nel settore dell'approvvigionamento, del trasporto, della movimentazione e dello sfruttamento di nuove fonti di materie prime e in particolare di minerali di ferro ;
 7. considerando che in materia di approvvigionamento di prodotti di base gli interessati ricercheranno altre possibilità di collaborazione ; che essi promuoveranno inoltre una maggiore razionalizzazione e specializzazione della produzione di laminati fabbricati da diversi contraenti ;
 8. considerando che le parti contraenti si informeranno reciprocamente di tutti gli investimenti previsti nei settori di produzione contemplati dal contratto ; che a richiesta di almeno una parte contraente si delibererà sul progetto d'investimento allo scopo di esaminare se esso può essere eseguito in comune ; che tale procedura non limita la libertà di decisione delle imprese ;
 9. considerando che le parti contraenti sono tenute a scambiarsi informazioni in ordine alle questioni relative all'applicazione dell'accordo e a comunicarsi i relativi documenti ; che le parti contraenti sono tenute a realizzare gli obiettivi dell'accordo e ad astenersi da qualsiasi pratica che possa nuocere agli obiettivi perseguiti ; che le parti non possono derogare alle disposizioni dell'accordo stipulando accordi con terzi ; che le parti possono di conseguenza cedere i loro impianti a terzi o utilizzarli per la fabbricazione per conto di terzi dei prodotti previsti dall'accordo solo a condizione che non ne risulti pregiudicata l'applicazione dell'accordo ; che le parti contraenti si impegnano anche a nome delle società del loro gruppo nelle quali detengono una partecipazione del 50 % o più ;

10. considerando che a richiesta di un contraente un perito contabile potrà effettuare un controllo per verificare se gli altri contraenti rispettano gli obblighi derivanti dall'accordo; che in caso di accertamento di infrazioni, il perito contabile informerà tutti gli interessati dei fatti direttamente attinenti all'infrazione;

11. considerando che le parti contraenti potranno istituire un segretariato comune;

12. considerando che l'accordo è valido fino al 30 giugno 1981; che esso è prorogato di anno in anno, qualora non sia denunciato un anno prima della sua scadenza;

II

13. considerando che gli accordi notificati restringono il gioco normale della concorrenza fra le imprese interessate, poiché tali imprese:

- rinunciano le une a favore delle altre alla fabbricazione di determinati prodotti,
- utilizzano in comune la totalità o parte dei rispettivi impianti di produzione,
- convengono di concedersi compensazioni quantitative o finanziarie in caso di modificazioni importanti dei mercati o delle condizioni tecniche di produzione,
- procedono ad una ripartizione degli ordinativi e ad un coordinamento delle vendite qualora la Commissione, in periodi di bassa congiuntura, indichi agli interessati, a norma dell'articolo 46, i quantitativi da fornire complessivamente,
- si comunicano reciprocamente ed esaminano eventualmente in comune tutti i progetti di investimento riguardanti i prodotti previsti dall'accordo;

14. considerando che in queste condizioni gli accordi ricadono sotto il divieto di principio sancito dall'articolo 65, paragrafo 1, del trattato;

III

15. considerando che a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, possono tuttavia essere autorizzati gli accordi di specializzazione, gli accordi di acquisto o di vendita in comune nonché gli accordi strettamente analoghi quanto alla loro natura e ai loro effetti, se la Commissione riconosce che soddisfano a tutte le condizioni richieste;

16. considerando che gli accordi stipulati fra le imprese interessate, riguardanti la reciproca rinuncia a laminare determinati prodotti, a utilizzare in comune la totalità o la parte dei rispettivi impianti di produzione e a altri adattamenti di programmi, sono accordi di specializzazione o accordi strettamente analoghi;

17. considerando d'altronde che gli accordi di cui al punto 16 possono essere autorizzati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, qualora contribuiscano ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione e siano essenziali per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda, e non siano idonei a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune;

IV

18. considerando che in merito al quesito se gli accordi contribuiscano a migliorare notevolmente la produzione o la distribuzione dei prodotti in oggetto, si possono fare le seguenti constatazioni:

I programmi di fabbricazione di FKH, SSW, MH, KW e P + S coincidono in larga misura. Gli impianti di produzione di queste singole imprese differiscono notevolmente per età, capacità e produttività.

Una specializzazione della produzione fra queste imprese, basata sulla ripartizione della fabbricazione dei prodotti contemplati dall'accordo tra gli impianti meglio attrezzati e più idonei a produrre ai costi più bassi, condurrà ad un aumento dei tassi di utilizzazione dei laminatoi e avrà per effetto un miglioramento della produttività.

La rinuncia di talune imprese a determinate possibilità di produzione, nonché l'utilizzazione in comune della totalità o di parte degli impianti di produzione, hanno lo scopo, da un lato, di mantenere una specializzazione esistente e, dall'altro, di evitare investimenti paralleli ingiustificati sul piano economico.

Rötzel, SAG e TW sono rilaminatori monoproduttori che fabbricano sia nastri sia lamiere rivestite placcate.

Rinunciando a produrre essi stessi i prodotti di base di cui hanno bisogno e acquistando questi prodotti da imprese integrate, essi evitano, da un lato, investimenti onerosi che, tenuto conto dei loro fabbisogni, non sarebbero sfruttati in misura ottimale e permettono, dall'altro, una migliore utilizzazione degli impianti dei loro fornitori e una riduzione dei costi di questi ultimi.

La ripartizione degli ordinativi e il coordinamento delle vendite fra le imprese interessate in periodo di bassa congiuntura, ove la Commissione abbia loro indicato il quantitativo da fornire complessivamente, mira

a permettere a queste imprese di ripartirsi in modo da garantire gli obiettivi di specializzazione dei presenti accordi nonché, per i monoproduttori, a salvaguardare la loro posizione sul mercato senza dover rinunciare a proseguire la specializzazione. La ripartizione delle commesse nonché il coordinamento delle vendite costituiscono pertanto un elemento essenziale dell'accordo di specializzazione.

19. considerando tuttavia che la Commissione deve verificare se l'applicazione degli accordi produce effettivamente tali effetti; che gli interessati sono di conseguenza tenuti a comunicare e comprovare annualmente alla Commissione le economie realizzate;

20. considerando che è lecito ritenere pertanto che gli accordi concernenti la specializzazione della produzione e la ripartizione degli ordinativi dei prodotti specificati negli accordi possono contribuire a un notevole miglioramento della produzione e della distribuzione;

21. considerando che gli accordi concernenti la specializzazione della produzione e la ripartizione delle commesse per i prodotti contemplati dall'accordo sono essenziali per raggiungere tali effetti — ossia il miglioramento della produzione e della distribuzione — e non hanno un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda; che gli effetti di miglioramento non possono essere ottenuti, o non possono esserlo, in misura analoga dalle singole imprese operanti separatamente;

22. considerando che l'impegno delle imprese interessate di informarsi e consultarsi sui progetti di investimento nel settore dei prodotti contemplati dall'accordo non solleva obiezioni nell'ambito degli accordi di specializzazione e di vendita in comune, dato che ciascuna impresa resta libera di decidere indipendentemente dall'opinione degli altri contraenti;

23. considerando che, ai termini dell'accordo, per garantire gli obiettivi della specializzazione le imprese possono concedersi una compensazione quantitativa o finanziaria qualora mutamenti importanti sui mercati o nelle condizioni tecniche di produzione provocassero modificazioni sensibili rispetto alle condizioni esistenti al momento della conclusione dell'accordo;

considerando che questa regola è giustificata dal fatto che i contraenti non possono prevedere l'evoluzione delle condizioni del mercato per ciascun prodotto e per tutta la durata degli accordi; che in caso di mutamenti importanti essi devono avere la possibilità di adattare in conseguenza gli accordi di specializzazione per ogni prodotto, profilo, dimensione e gradazione; che per questo motivo appare necessario poter correggere le ripercussioni economiche di tali modificazioni

mediante compensazioni quantitative o finanziarie; che queste compensazioni costituiscono una possibilità e non già un obbligo imposto a priori ai contraenti; che pertanto la compensazione costituisce un elemento essenziale dell'accordo di specializzazione senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda;

considerando che gli accordi relativi alle compensazioni quantitative o finanziarie non autorizzano gli interessati a istituire un sistema di quote; che in questo caso si avrebbe una restrizione che travalicherebbe l'oggetto della specializzazione e della razionalizzazione;

considerando che la Commissione deve revocare l'autorizzazione qualora constati che gli interessati applicano un sistema di quote o che l'accordo pregiudica in maniera sensibile gli effetti di razionalizzazione; che la Commissione deve pertanto obbligare gli interessati a comunicarle regolarmente l'entità delle misure di compensazione quantitativa o finanziaria;

24. considerando che di conseguenza gli accordi rispondono alle condizioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, commi a) e b);

V

25. considerando che per determinare se gli accordi da autorizzare soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 65, paragrafo 2, comma c), del trattato, occorre considerare i seguenti elementi;

26. considerando che FKH e SSW, da un lato, e KW e MH, dall'altro, realizzano una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1; che le dette imprese e le altre imprese interessate hanno prodotto nel 1975 i quantitativi di prodotti previsti dall'accordo, per i quali si dispone di dati statistici indicati nella tabella della pagina seguente;

27. considerando che la Repubblica federale di Germania è la principale zona di vendita delle imprese interessate; che in questa zona esse sono in concorrenza con altre imprese tedesche e con imprese degli altri Stati membri e di paesi terzi;

28. considerando che, d'altra parte, le imprese interessate vendono una parte cospicua dei loro prodotti negli altri paesi della Comunità in cui devono far fronte alla concorrenza dei produttori locali, dei produttori degli altri Stati membri e dei paesi terzi;

29. considerando che, data la stretta interpenetrazione dei mercati nazionali della Comunità europea, occorre considerare il mercato comunitario nel suo insieme come il mercato di riferimento;

Prodotti	Produzione in 1 000 t	Quota percentuale della produzione della Comunità						
		Totale imprese partecip.	F. Krupp e Südwestfalen	Klöckner e Maxhütte	Peine- Salzgitter	Wuppermann	Rötzel	Siegener
Acciaio grezzo	11 792	9,4	3,4	2,9	3,1	—	—	—
Larghe bande laminate a caldo (produzione totale)	4 138	12,5	2,9	4,5	4,8	0,3	—	—
Prodotti finiti laminati di cui:	8 675	9,7	2,5	3,4	3,1	0,6	0,1	—
— materiale ferroviario	441	24,9	15,0	9,9	—	—	—	—
— palancole	102	13,9	5,0	—	8,9	—	—	—
— travi a large ali	185	8,7	—	—	8,7	—	—	—
— altre travi	371	8,7	2,5	3,0	3,2	—	—	—
— vergella	513	5,5	2,2	2,1	1,2	—	—	—
— acciai mercantili	2 022	10,2	3,1	5,2	1,9	—	—	—
Nastri e bande per tubi	892	16,3	5,3	—	0,6	8,3	2,1	—
Lamiere grosse e medie laminate a caldo	687	5,0	0,2	0,7	4,1	—	—	—
Lamiere sottili laminate a freddo	1 935	9,0	1,9	4,1	3,0	—	—	—
Prodotti terminali								
Lamiere zincate	267	9,0	—	5,4	—	—	—	3,4
Altre lamiere rivestite	10	1,4	—	—	1,4	—	—	—
Lamiere magnetiche	40	4,6	1,7	2,9	—	—	—	—

30. considerando che le quote detenute dagli interessati nella produzione di acciaio grezzo, travi a large ali e altre, vergella, lamiere grosse e medie laminate a caldo, lamiere sottili laminate a freddo nonché di prodotti terminali non danno luogo ad alcuna osservazione particolare;

31. considerando che nel settore delle larghe bande laminate a caldo, che sono in massima parte prodotti di base, le imprese interessate detengono una quota del 12,5 % della produzione comunitaria (FKH 2,9 %, KW 4,5 %, P + S 4,8 % e TW 0,3 %); che esse occupano il quinto posto dopo quattro imprese o gruppi che producono rispettivamente il 15,8 %, 14,7 %, 13,2 % e 13,2 %; che queste cinque imprese producono circa il 70 % della produzione comunitaria, mentre la restante produzione è ripartita fra altre 10 imprese;

32. considerando che nel settore del materiale ferroviario la produzione delle imprese interessate rappresenta il 24,9 %; che cinque altre imprese o gruppi producono rispettivamente il 21,5 %, 18,4 %, 10 %, 10 % e 9 %; che queste sei imprese o gruppi, che totalizzano oltre il 90 % della produzione comunitaria, vendono i loro prodotti quasi esclusivamente alle compagnie ferroviarie;

33. considerando che nel settore delle palancole gli interessati occupano con una quota del 13,9 % il

quinto ed ultimo posto fra i produttori della Comunità; che i quattro primi produttori producono rispettivamente il 31,6 %, 21 %, 17,9 % e 15,6 %;

34. considerando che nel settore degli acciai mercantili, le imprese interessate occupano con il 10,2 % il primo posto fra i produttori della Comunità; che i cinque produttori seguenti detengono rispettivamente l'8,9 %, 7,8 %, 7,4 %, 6,7 % e 5 %; che i dieci principali produttori della Comunità producono oltre la metà della produzione totale, mentre il saldo è ripartito fra un gran numero di imprese di ogni dimensione;

35. considerando che nel settore dei nastri e delle bande per tubi gli interessati rappresentano il 16,3 %; che quattro altre imprese o gruppi producono rispettivamente il 16 %, 14,1 %, 11,4 % e 10,3 %; che i dieci principali produttori realizzano circa il 90 % della produzione totale di laminati; che in questo campo bisogna menzionare che una quota notevole del consumo comunitario di nastri e bande per tubi è costituita dai prodotti ottenuti negli stabilimenti dei commercianti di ferro mediante taglio di larghe bande, per i quali non sono disponibili dati statistici;

36. considerando che per valutare le percentuali indicate occorre tuttavia tener conto del fatto che si tratta di percentuali cumulate corrispondenti alla produzione complessiva delle varie imprese interessate; che fra queste imprese la concorrenza è indubbia-

mente limitata agli accordi di specializzazione e ancor più in periodo di crisi dagli accordi di coordinamento delle vendite, ma che per numerosi prodotti i programmi di laminazione coincideranno ancora in futuro, permettendo quindi di mantenere un certo grado di concorrenza;

37. considerando che la Commissione veglierà a che le imprese interessate si astengano dal coordinare fra di loro — al di fuori dei periodi di funzionamento del sistema di orientamento istituito dalla Commissione — e con terze imprese per l'intera durata del contratto le rispettive attività di distribuzione;

38. considerando che gli accordi menzionati non sono pertanto idonei a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti laminati finiti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese in tale mercato;

39. considerando che gli accordi sono conformi alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, comma c);

VI

40. considerando che occorre assicurarsi che l'autonomia e l'indipendenza delle imprese interessate non saranno compromesse; che è pertanto necessario subordinare l'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- le persone che esercitano una funzione negli organi di gestione delle imprese di produzione o di commercializzazione dell'acciaio direttamente e indirettamente interessate non possono esercitare simultaneamente una funzione analoga in un'impresa dello stesso tipo non interessata; occorre tuttavia dare alla Commissione la possibilità di autorizzare deroghe a tale divieto, su richiesta motivata, qualora lo giustificino circostanze particolari;
- le imprese interessate devono astenersi dal coordinare fra di loro la produzione e le vendite al di fuori degli accordi di specializzazione e dei periodi di funzionamento del sistema istituito dalla Commissione consistente nel fissare orientamento di fornitura;
- le imprese interessate devono astenersi dal coordinare la produzione e le vendite con imprese terze; ciò vale in particolare per la cooperazione nell'ambito di associazioni d'impresa;

41. considerando che la Commissione deve inoltre vigilare a che tutte le misure adottate dalle imprese interessate nell'ambito degli accordi che le sono stati sottoposti siano conformi all'autorizzazione accordata

in virtù della presente decisione e alle norme del trattato;

42. considerando che a tal fine le imprese interessate sono tenute a notificare senza indugio alla Commissione tutte le modificazioni e aggiunte apportate agli accordi; che a questo riguardo è opportuno disporre che le modificazioni e le aggiunte apportate agli accordi potranno essere operanti soltanto allorché la Commissione le avrà dichiarate ammissibili o, se del caso, le avrà autorizzate in base all'articolo 65, paragrafo 2, del trattato;

43. considerando che gli accordi notificati sono validi fino al 30 giugno 1981; che, considerata la durata di validità limitata e le misure di razionalizzazione adottate dagli interessati, l'autorizzazione può essere accordata per tutta la durata degli accordi;

44. considerando che, fatta salva l'osservanza delle condizioni imposte, gli accordi per i quali è stata richiesta l'autorizzazione sono conformi alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, e alle altre disposizioni del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono autorizzati gli accordi relativi alla specializzazione e alla cooperazione nel settore degli acciai laminati, stipulati tra le seguenti imprese siderurgiche:

- Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH, Breyell,
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach,
- Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum,
- Klöckner-Werke AG, Duisburg,
- Siegener AG, Siegen,
- Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Peine,
- Stahlwerke Südwestfalen AG, Siegen,
- Theodor Wuppermann GmbH, Leverkusen,

contenuti nel contratto del 29 giugno 1976, modificato il 3 dicembre 1976.

Articolo 2

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. I membri degli organi di gestione delle imprese di produzione e di commercializzazione dell'acciaio direttamente o indirettamente interessate non possono esercitare simultaneamente funzioni analoghe in imprese e organizzazioni di vendita dello stesso tipo non interessate.

2. Ove circostanze particolari lo giustificano, la Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare deroghe al paragrafo 1.
3. Le imprese interessate devono astenersi dal coordinare fra di loro la produzione e le vendite al di fuori degli accordi di specializzazione e dei periodi di funzionamento del sistema istituito dalla Commissione consistente nel fissare orientamenti di fornitura.
4. Le imprese interessate devono astenersi dal concludere con terzi qualsiasi accordo riguardante la produzione e la vendita, in particolare nell'ambito di associazioni di imprese.

Articolo 3

Le imprese interessate devono comunicare e comprovare alla Commissione, per ciascun esercizio:

- i miglioramenti, dovuti agli accordi e ottenuti durante tale periodo nel campo della fabbricazione e della vendita dei prodotti previsti dagli accordi e
- l'ammontare quantitativo o finanziario delle compensazioni.

Articolo 4

1. Le imprese interessate devono comunicare senza indugio alla Commissione tutte le modificazioni e aggiunte apportate agli accordi.

2. Le modificazioni ed aggiunte di cui al paragrafo 1 potranno essere applicate soltanto dopo che la Commissione ne avrà constatato la conformità all'autorizzazione concessa con la presente decisione o le avrà autorizzate a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1977 e scade il 30 giugno 1981.

Articolo 6

Le imprese di cui all'articolo 1 sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1976.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1976

relativa all'autorizzazione di accordi di specializzazione della produzione di prodotti laminati finiti e terminali e dell'acquisto in comune di minerale di ferro stipulati fra imprese siderurgiche della Germania Sud-occidentale e del Granducato del Lussemburgo

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/154/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda presentata dalle imprese interessate il 25 giugno 1976, modificata e completata il 3 dicembre 1976,

I

1. considerando che le seguenti imprese siderurgiche:

- Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen (Dillingen),
- ARBED — Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg (Arbed), operante in nome proprio e per conto di:
 - ARBED — Felten & Guillaume Drahtwerke GmbH, Köln-Mülheim,
 - Eschweiler Bergwerksverein, Kohlscheid,
- Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen (Röchling-Burbach),
- Otto Wolff AG, Köln (Wolff), operante per conto di
 - Rasselstein AG, Neuwied, e
 - Stahlwerke Bochum AG, Bochum,
- Neunkircher Eisenwerk AG, Neunkirchen (Neunkirchen),

hanno chiesto il 25 giugno 1976, a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato CECA, l'autorizzazione della Commissione per gli accordi di specializzazione della produzione di prodotti laminati finiti e terminali e di acquisto in comune di minerale di ferro, contenuti in un contratto di specializzazione e di cooperazione; che tale contratto è stato modificato e completato il 3 dicembre 1976;

2. considerando che gli accordi notificati ai fini dell'autorizzazione prevedono in sostanza quanto segue:

- gli accordi riguardano i seguenti prodotti elencati in un allegato al contratto:

- acciaio grezzo (ivi compresi gli acciai fini e speciali),
- semilavorati (ivi compresi lingotti e bramme),
- materiale ferroviario,
- palancole,
- profilati,
- travi a larghe ali,
- laminati mercantili,
- tondi per cemento armato,
- profilati speciali,
- vergella,
- larghi piatti,
- nastri,
- lamiere grosse e medie,
- lamiere sottili,
- lamiere magnetiche,
- lamiere zincate,
- latta,
- banda nera;

- le imprese interessate coordinano i loro interessi in materia di approvvigionamento di minerali di ferro; esse convengono a tal fine di raggruppare le ordinazioni e di effettuare gli acquisti in comune, di razionalizzare lo stoccaggio dei minerali onde ridurre i costi, di studiare lo sfruttamento in comune di impianti di preparazione e di agglomerazione di minerali di ferro;

- le parti contraenti si informano reciprocamente di tutti i progetti di investimento previsti per i prodotti finiti in acciaio laminato contemplati dall'accordo entro un termine massimo di tre mesi prima dell'aggiudicazione dei lavori; che, su richiesta di almeno una parte contraente, il progetto di investimento formerà oggetto di una deliberazione al fine di trovare una soluzione conforme agli interessi comuni; che la libertà di decisione delle imprese non è limitata da tale procedura;

- gli interessati proseguiranno e intensificheranno, nel quadro ampliato dei contraenti, i loro accordi riguardanti l'approvvigionamento reciproco di prodotti di base;

- Neunkirchen rinuncia alla produzione di :
 - profilati (eccettuati i quadri di sostegno per miniere),
 - angolari a lati uguali e disuguali, nonché profilati a U e a T,
 - travi a larghe ali,
 - materiale ferroviario (eccettuate le piastre e le ganasce),
 - palancole ;
- Röchling-Burbach rinuncia alla produzione di :
 - barre quadrate di sezione inferiore a 70 mm,
 - tondi di sezione inferiore a 80 mm ;
- le imprese interessate ricercheranno per tutti i prodotti di loro produzione ogni possibilità di strutturare i programmi di laminazione in modo da raggiungere un tasso di utilizzazione ottimale delle capacità produttive ;

3. considerando che, per garantire la realizzazione degli obiettivi della specializzazione, le parti contraenti possono istituire, per i vari prodotti contemplati dal contratto, una compensazione quantitativa o finanziaria qualora importanti mutamenti del mercato o delle condizioni tecniche provochino modificazioni sensibili delle condizioni di produzione esistenti all'atto della conclusione dei contratti ;

4. considerando che se la Commissione delle Comunità europee dovesse fissare per determinati periodi, a norma dell'articolo 46 del trattato, orientamenti di fornitura dettagliati per imprese, gruppi di imprese o raggruppamenti di imprese e attribuire alle imprese interessate una cifra globale di orientamento, le parti contraenti procederanno durante tali periodi ad una ripartizione degli ordinativi e ad un coordinamento delle vendite sulla base dei quantitativi indicati ;

5. considerando che, al di fuori dei periodi di funzionamento del sistema consistente nel fissare orientamenti di fornitura, ogni parte contraente provvederà direttamente alla commercializzazione dei prodotti contemplati dagli accordi ;

6. considerando che gli accordi sono concepiti ed applicati in base al principio della parità di trattamento di tutti i contraenti ; che ciascuno di questi si impegna a trattare confidenzialmente e a non divulgare a terzi le esperienze, i dati tecnici, i documenti e le altre informazioni ottenute da un altro contraente nell'ambito degli accordi ;

7. considerando che le parti contraenti sono tenute ad informarsi reciprocamente di tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo e a scambiarsi i relativi documenti ; che i contraenti sono tenuti a conseguire gli obiettivi dell'accordo e ad astenersi da qualsiasi atto pregiudizievole agli scopi perseguiti ; che le parti non possono derogare alle disposizioni dell'accordo stipulando accordi con terzi ; che, di conse-

guenza, le parti possono cedere i loro impianti a terzi o utilizzarli ai fini della fabbricazione in conto terzi di prodotti contemplati dall'accordo solo a condizione che non ne risulti pregiudicata l'applicazione dell'accordo ; che le parti contraenti si impegnano anche a nome delle società del loro gruppo nelle quali detengono una partecipazione del 50 % o più ;

8. considerando che tutti i compiti connessi con l'applicazione dell'accordo saranno assunti da una segreteria comune delle parti contraenti ;

9. considerando che ogni parte contraente sarà sottoposta almeno una volta all'anno al controllo di un perito contabile che accerterà se essa ha rispettato gli obblighi derivanti dall'accordo ; che, in caso di accertamento di infrazioni, il perito contabile si limiterà a comunicare i fatti direttamente attinenti all'infrazione ;

10. considerando che l'accordo scade il 30 giugno 1981 ; che l'accordo è rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciato un anno prima della scadenza da una delle parti contraenti ;

II

11. considerando che gli accordi presentati ai fini dell'autorizzazione restringono il gioco normale della concorrenza fra le imprese interessate, poiché tali imprese :

- coordinano i loro interessi in materia di approvvigionamento di minerali di ferro ;
- si informano reciprocamente ed esaminano in comune tutti i progetti di investimento previsti per i prodotti contemplati dall'accordo ;
- rinunciano le une a favore delle altre alla fabbricazione di determinati prodotti o di determinate dimensioni ;
- convengono di concedersi una compensazione quantitativa o finanziaria in caso di modificazioni importanti del mercato o delle condizioni tecniche ;
- procedono ad una ripartizione degli ordinativi e ad un coordinamento delle vendite qualora la Commissione, in periodi di bassa congiuntura, indichi agli interessati in base all'articolo 46, i quantitativi da fornire complessivamente ;

12. considerando che pertanto gli accordi ricadono sotto il divieto di principio enunciato dall'articolo 65, paragrafo 1, del trattato ;

III

13. considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, gli accordi di specializzazione, gli accordi di acquisto o di vendita in comune e gli accordi strettamente analoghi quanto alla loro

natura e ai loro effetti, possono essere autorizzati se la Commissione riconosce che soddisfano a tutte le condizioni richieste;

14. considerando che l'accordo stipulato fra le imprese interessate per il coordinamento dei loro interessi in materia di approvvigionamento di minerali di ferro è strettamente analogo ad un accordo di acquisto in comune; che gli accordi riguardanti la rinuncia reciproca a laminare determinati prodotti e determinate dimensioni, l'approvvigionamento reciproco di prodotti di base e gli altri adattamenti dei programmi, sono accordi di specializzazione o accordi strettamente analoghi a questi ultimi;

15. considerando d'altronde che gli accordi di cui al punto 14 possono essere autorizzati a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato qualora contribuiscano ad un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione e siano essenziali per ottenere questi effetti senza avere un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda e non siano idonei a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese del mercato comune;

IV

16. considerando che, relativamente al quesito se gli accordi contribuiscano a migliorare notevolmente la produzione o la distribuzione dei prodotti in oggetto, si possono fare le seguenti constatazioni:

Le imprese Arbed, Arbed-Felten & Guillaume, Eschweiler Bergwerksverein nonché Röchling-Burbach realizzano una concentrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e formano insieme ad altre imprese trasformatrici di prodotti laminati finiti e terminali un gruppo omogeneo (Konzern).

Nell'ambito di questo gruppo la specializzazione delle varie imprese che lo compongono ha condotto ad una forte integrazione sul piano orizzontale e verticale.

La stessa constatazione vale per le imprese Neunkirchen, Bochum e Rasselstein che formano il gruppo Otto Wolf.

I programmi di Arbed, Röchling-Burbach e Neunkirchen coincidono nel settore dei profilati pesanti e del materiale ferroviario. Arbed, Arbed F & G, EBV e Neunkirchen producono anche profilati leggeri e vergella. Dillingen e OW sono specializzati nei prodotti piatti, e le sovrapposizioni della loro produzione non sono comunque rilevanti. Poiché i produttori di profilati pesanti e leggeri nonché di vergella dispongono di treni di laminazione analoghi, essi

hanno ulteriori possibilità di armonizzare i rispettivi programmi di produzione e di concentrare la produzione di determinati prodotti su un ristretto numero di produttori.

Gli accordi di specializzazione della produzione permettono, mediante la rinuncia reciproca a laminare intere categorie di prodotti, come le travi a larghe ali, i laminati mercantili, i profilati, le lamiere grosse e medie, ovvero mediante le ripartizioni della produzione di determinati profilati e di determinate dimensioni, di formare lotti di laminazione più elevati e di migliorare in tal modo il tasso di utilizzazione dei laminatoi; ciò vale in particolare per il materiale ferroviario, i profilati e i laminati mercantili.

Coordinando i loro interessi in materia di approvvigionamento di minerali di ferro sotto forma di raggruppamento degli ordinativi, le imprese interessate possono ridurre i costi per questa importante materia prima; ciò vale in particolare per i prezzi di acquisto nonché per le spese di trasporto e di stoccaggio del minerale.

Rinunciando provvisoriamente a produrre in proprio una parte dei prodotti di base di cui hanno bisogno e acquistando tali prodotti presso imprese vicine, esse evitano da un lato investimenti onerosi che, tenuto conto dei loro attuali fabbisogni, non sarebbero sfruttati nella misura ottimale e dall'altro consentono una migliore utilizzazione degli impianti dei loro fornitori e una riduzione dei costi di questi ultimi.

La ripartizione degli ordinativi e il coordinamento delle vendite fra le imprese interessate in periodi di bassa congiuntura, allorché la Commissione avrà loro indicato il quantitativo da fornire complessivamente, dovrà permettere a queste imprese di ripartirsi tale quantitativo in modo da garantire gli obiettivi di specializzazione dei presenti accordi, nonché per i monoproduttori, di salvaguardare la propria posizione di mercato senza dover rinunciare a proseguire la specializzazione. Questa ripartizione delle commesse nonché il coordinamento delle vendite costituiscono pertanto un elemento essenziale dell'accordo di specializzazione.

17. considerando tuttavia che la Commissione deve verificare se l'applicazione degli accordi produca realmente tali effetti; che gli interessati sono di conseguenza tenuti a comunicare annualmente alla Commissione le economie realizzate e a fornirne le prove;

18. considerando che si può riconoscere pertanto che gli accordi di specializzazione della produzione, di acquisto in comune dei minerali di ferro e di ripartizione degli ordinativi dei prodotti designati negli accordi possono contribuire ad un notevole miglioramento della produzione e della distribuzione;

19. considerando che gli accordi di specializzazione e di acquisto in comune, e gli accordi di ripartizione degli ordinativi per i prodotti contemplati dall'accordo sono essenziali per conseguire tali effetti — ossia il miglioramento della produzione e della distribuzione — e non hanno un carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda; che gli effetti di miglioramento non possono essere ottenuti o non possono esserlo in misura uguale dalle singole imprese operanti individualmente;

20. considerando che l'obbligo assunto dalle imprese interessate di informarsi e consultarsi sui progetti di investimento nel settore dei prodotti contemplati dall'accordo non solleva obiezioni nell'ambito degli accordi di specializzazione e di acquisto in comune, dato che ciascuna impresa resta libera di decidere indipendentemente dagli altri contraenti;

21. considerando che in base all'accordo le imprese, per garantire gli obiettivi della specializzazione, possono concedersi una compensazione quantitativa o finanziaria qualora mutamenti importanti sui mercati o nelle condizioni tecniche di produzione provochino modificazioni sensibili rispetto alle condizioni esistenti al momento della stipula dell'accordo;

considerando che questa regola è giustificata dal fatto che i contraenti non possono prevedere l'evoluzione delle condizioni di mercato per ciascun prodotto e per tutta la durata degli accordi; che essi devono avere la possibilità, in caso di modificazioni importanti, di adattare in conseguenza gli accordi di specializzazione per ogni prodotto, profilo, dimensione e gradazione; che per questo motivo appare necessario poter correggere le ripercussioni economiche di tali modificazioni mediante compensazioni quantitative o finanziarie; che tali compensazioni costituiscono una possibilità non già un obbligo imposto a priori ai contraenti; che la compensazione costituisce pertanto un elemento essenziale dell'accordo di specializzazione senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda;

considerando che gli accordi relativi alle compensazioni quantitative o finanziarie non autorizzano gli interessati ad introdurre un sistema di quote; che in questo caso si avrebbe una restrizione che oltrepasserebbe l'oggetto della specializzazione e della razionalizzazione;

considerando che la Commissione deve revocare l'autorizzazione qualora constati che gli interessati applicano un sistema di quote o che l'accordo pregiudica in maniera sensibile gli effetti della razionalizzazione;

che la Commissione deve pertanto obbligare gli interessati a comunicarle regolarmente l'entità delle misure di compensazione quantitativa o finanziaria;

22. considerando che gli accordi rispondono pertanto alle condizioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, commi a) e b);

V

23. considerando che, per determinare se gli accordi da autorizzare rispondano alle condizioni stabilite dall'articolo 65, paragrafo 2, comma c), del trattato, occorre considerare i seguenti elementi;

24. considerando che le imprese partecipanti agli accordi sono direttamente o indirettamente concentrate ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, con altre imprese produttrici di acciaio non aderenti ai presenti accordi; che tali imprese non saranno direttamente toccate dalle misure di specializzazione e di ripartizione degli ordinativi, sia perché formano a loro volta un gruppo altamente strutturato e omogeneo la cui integrazione fino al livello del commercio all'ingrosso assicura la loro indipendenza, sia perché producono soltanto una gamma limitata di prodotti per cui si tratta di imprese integrate altamente specializzate che non si prestano ad una ulteriore specializzazione;

25. considerando che le imprese interessate hanno prodotto nel 1975, nel settore dei prodotti laminati finiti contemplati dagli accordi e per i quali sono disponibili dati statistici, i quantitativi indicati nella seguente tabella; che tali quantitativi indicano le quote cumulate e individuali delle imprese rispetto alla produzione del mercato comune; che in queste cifre sono compresi l'autoconsumo delle imprese, che è notevole, nonché le loro esportazioni;

26. considerando che la Repubblica federale di Germania è la zona di vendita principale delle imprese interessate; che in questa zona esse sono in concorrenza con altre imprese tedesche, con imprese di altri Stati membri nonché di paesi terzi;

considerando che d'altra parte le imprese interessate vendono una parte notevole dei loro progetti negli altri paesi della Comunità dove devono concorrere con i produttori locali e i produttori degli altri Stati membri, nonché dei paesi terzi;

considerando che, in ragione della stretta interdipendenza dei mercati nazionali della Comunità europea, occorre considerare il mercato comunitario nel suo insieme come mercato di riferimento;

Prodotti	Produzione in 1 000 t	Quota percentuale della produzione della Comunità			
		Totale imprese partecipanti	Arbed, EBV Felten-Guillaume Röchling-Burbach	Dillingen	Neunkirchen, Bochum Rasselstein
Acciaio grezzo	8 835	7,0	5,3	1,0	0,7
Larghe bande laminate a caldo (produzione totale)	479	1,5	1,5	—	—
Prodotti laminati finiti	7 649	8,6	5,4	0,9	2,3
di cui :					
— materiale ferroviario	58	3,3	3,3	—	—
— palancole	133	17,9	17,9	—	—
— travi a larghe ali	489	22,9	22,9	—	—
— altre travi	646	15,1	14,6	—	0,5
— vergella	1 075	11,6	8,8	—	2,8
— acciai mercantili	1 749	8,8	7,4	—	1,4
— larghi piatti	75	11,0	10,3	—	0,7
— nastri e bande per tubi	826	15,1	14,1	—	1,0
— lamiere grosse e medie laminate a caldo	954	7,0	1,3	5,7	—
— lamiere sottili laminate a freddo	1 532	7,1	1,0	—	6,1
Prodotti terminali :					
— latta e altre lamiere stagnate	475	13,6	—	—	13,6
— lamiere zincate	56	1,9	1,9	—	—
— lamiere piombate	13	20,0	—	—	20,0
— lamiere magnetiche	179	19,9	—	—	19,9

27. considerando che le quote detenute dagli interessati nella produzione di acciaio grezzo, larghe bande laminate a caldo, materiale ferroviario, acciai mercantili, lamiere grosse e medie laminate a caldo, lamiere sottili laminate a freddo, nonché lamiere zincate non richiedono alcuna osservazione particolare ;

28. considerando che la produzione di palancole, travi a larghe ali, altre travi e larghi piatti è concentrata esclusivamente presso il gruppo Arbed ; che gli accordi non modificheranno pertanto la posizione occupata dalle imprese del gruppo Arbed sui rispettivi mercati di tali prodotti ;

29. considerando che i prodotti terminali nel loro complesso sono prodotti nelle imprese Rasselstein AG e Stahlwerke Bochum AG del gruppo Otto Wolff ; che, tenuto conto di questa specializzazione già esistente, gli effetti degli accordi non modificheranno, così come è già il caso per i prodotti indicati al punto 28, le posizioni detenute attualmente ;

30. considerando che per la vergella le imprese interessate occupano, con una quota dell'11,6 %, il quarto posto fra i produttori della Comunità dopo tre gruppi di imprese le cui quote ammontano rispettivamente a 15,5 %, 13,6 % e 13,2 % ; che i primi cinque gruppi della Comunità producono circa il 60 % della produzione totale ; che la vergella viene trasformata in gran

parte dalle trafilerie integrate ai gruppi produttori per cui solo una parte relativamente esigua è immessa sul mercato ;

31. considerando che la quota cumulata degli interessati nel settore dei nastri e delle bande per tubi aumenta dell'1 % e passa pertanto al 15,1 % ; che il gruppo più importante della Comunità fornisce il 16 % della produzione ; che le imprese interessate occupano dunque il secondo posto seguite da 5 imprese che producono rispettivamente l'11,5 %, il 10,3 %, l'8,3 %, il 5,3 % e il 5,2 % ; che queste sette imprese o gruppi di imprese assicurano più del 70 % della produzione comunitaria ; che in questo settore va menzionato che i nastri e le bande per tubi costituiscono prodotti di base che vengono trasformati in tubi presso fabbriche generalmente integrate nei gruppi produttori ; che notevoli quantitativi vengono inoltre prodotti a livello del commercio all'ingrosso mediante taglio di larghi nastri ;

32. considerando che per valutare le percentuali indicate occorre tuttavia tener conto del fatto che si tratta di percentuali cumulate corrispondenti alla produzione delle varie imprese interessate ; che fra queste imprese la concorrenza è indubbiamente limitata dagli accordi di specializzazione e ancor più, in periodo di crisi, dagli accordi di coordinamento delle vendite, ma che per alcuni prodotti i programmi di

laminazione si sovrapporranno anche in futuro e permetteranno quindi di mantenere un certo grado di concorrenza ;

33. considerando che la Commissione veglierà a che le imprese interessate si astengano durante tutta la durata del contratto dal coordinare fra di loro — al di fuori dei periodi di funzionamento del sistema istituito dalla Commissione e consistente nel fissare orientamenti di fornitura — e con imprese terze le attività di distribuzione ;

34. considerando che pertanto gli accordi menzionati non sono idonei a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti laminati finiti in questione nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune ;

35. considerando che gli accordi sono conformi all'articolo 65, paragrafo 2, comma c) ;

VI

36. considerando che occorre assicurarsi che l'autonomia e l'indipendenza delle imprese interessate non saranno compromesse ; che è pertanto necessario che l'autorizzazione sia subordinata alle seguenti condizioni :

- le persone che esercitano una funzione negli organi di gestione delle imprese di produzione o di commercializzazione dell'acciaio direttamente e indirettamente interessate non possono esercitare contemporaneamente una funzione analoga in un'impresa dello stesso tipo non interessata ; occorre tuttavia permettere alla Commissione di autorizzare deroghe a tale divieto su richiesta motivata qualora lo giustificino circostanze particolari ;
- le imprese interessate devono astenersi dal coordinare fra di loro la produzione e le vendite al di fuori degli accordi di specializzazione e dei periodi di funzionamento del sistema di orientamenti istituito dalla Commissione ;
- le imprese interessate devono astenersi dal coordinare la produzione e le vendite con imprese terze ; ciò vale in particolare per la cooperazione nell'ambito di associazioni di imprese ;

37. considerando che la Commissione deve assicurarsi inoltre che tutte le misure adottate dalle imprese interessate nell'ambito degli accordi che le sono stati sottoposti siano conformi all'autorizzazione accordata con la presente decisione e alle norme del trattato ;

38. considerando che a tale scopo le imprese interessate sono tenute a notificare senza indugio alla Commissione tutte le modificazioni e aggiunte apportate agli accordi ; che è opportuno prevedere che tali modificazioni e aggiunte possano essere applicate soltanto allorché la Commissione le avrà dichiarate ammissibili e, se del caso, le avrà autorizzate in base all'articolo 65, paragrafo 2, del trattato ;

39. considerando che gli accordi presentati sono validi fino al 30 giugno 1981 ; che, in ragione della durata di validità limitata e delle misure di razionalizzazione adottate dagli interessati, l'autorizzazione può essere accordata per la durata integrale degli accordi ;

40. considerando che, fatta salva l'osservanza delle condizioni imposte, gli accordi per i quali è stata chiesta l'autorizzazione sono conformi all'articolo 65, paragrafo 2, e alle altre disposizioni del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Sono autorizzati gli accordi relativi alla specializzazione nel settore degli acciai laminati e all'acquisto in comune di minerali di ferro, stipulati tra le seguenti imprese siderurgiche :

- Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen,
- ARBED — Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, Société Anonyme, Luxembourg,
- Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen,
- Otto Wolff AG, Köln,
- Neunkircher Eisenwerk AG, Neunkirchen/Saar,

contenuti nel contratto del 25 giugno 1976, modificato il 3 dicembre 1976.

Articolo 2

L'autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni :

1. I membri degli organi di gestione delle imprese di produzione e di commercializzazione dell'acciaio direttamente e indirettamente interessate non possono esercitare simultaneamente funzioni analoghe in imprese o organizzazioni di vendita dello stesso tipo non interessate.
2. Qualora delle circostanze particolari lo giustificino, la Commissione può autorizzare deroghe al paragrafo 1, su richiesta motivata.

3. Le imprese interessate devono astenersi dal coordinare fra di loro la produzione e le vendite al di fuori degli accordi di specializzazione e dei periodi di funzionamento del sistema istituito dalla Commissione consistente nel fissare orientamenti di fornitura.
4. Le imprese interessate devono astenersi dal concludere con terzi qualsiasi accordo riguardante la produzione e la vendita, in particolare nell'ambito di associazioni di imprese.

Articolo 3

Le imprese interessate devono comunicare e comprovare alla Commissione per ciascun esercizio:

- i miglioramenti dovuti agli accordi e ottenuti durante tale periodo, nel campo della fabbricazione e della vendita dei prodotti contemplati dagli accordi e
- l'ammontare quantitativo o finanziario delle compensazioni.

Articolo 4

1. Le imprese interessate devono comunicare senza indugio alla Commissione tutte le modifiche e aggiunte apportate agli accordi.

2. Le modifiche e aggiunte di cui al paragrafo 1 potranno essere applicate soltanto dopo che la Commissione ne avrà constatato la conformità all'autorizzazione concessa con la presente decisione o le avrà autorizzate a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1977 e scade il 30 giugno 1981.

Articolo 6

Le imprese di cui all'articolo 1 sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1976.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
